


28° Meeting GiViTI

13-14-15 Novembre 2019

Hotel Baia Flaminia, Pesaro



**Nuove prospettive
per il GiViTI**



febbraio 2019



GiViTI

Gruppo Italiano per la Valutazione degli Interventi in Terapia Intensiva



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA GRUPPO ITALIANO PER LA VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI IN TERAPIA INTENSIVA (GiViTI) e LABORATORIO DI EPIDEMIOLOGIA CLINICA DELL'IRCCS ISTITUTO DI RICERCHE FARMACOLOGICHE MARIO NEGRI (IRFMN)

1. Il Gruppo Italiano per la Valutazione degli Interventi in Terapia Intensiva (GiViTI) è un gruppo collaborativo di ricerca indipendente cui possono aderire, in modo volontario e gratuito, tutte le Unità di Terapia Intensiva italiane interessate a partecipare ad una rete

28° Meeting GiViTI

13-14-15 Novembre 2019
Hotel Baia Flaminia, Pesaro

giugno 2019

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE **"GRUPPO ITALIANO PER LA VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI IN TERAPIA INTENSIVA"** **OTTAVA BOZZA**

Art. 1 - Denominazione e sede

- I. Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana e in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile e dal Decreto legislativo 03/07/2017 n.117 recante "Codice del Terzo settore" e successive integrazioni e modificazioni, è costituita un'Associazione che assume la denominazione "GRUPPO ITALIANO PER LA VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI IN TERAPIA INTENSIVA" o, in breve, "GiViTI" che sarà integrata con "GRUPPO ITALIANO PER LA VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI IN TERAPIA INTENSIVA Ente del Terzo Settore" o, in breve, "GiViTI ETS" a seguito dell'iscrizione nel relativo registro.
- II. L'Associazione ha sede legale in _____.
- III. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria ma l'obbligo competenti.

Art. 2 - Statuto

- I. L'Associazione è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del Decre



N. 48/L

DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117.

Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106.

28° Meeting GiViTI

13-14-15 Novembre 2019
Hotel Baia Flaminia, Pesaro



STATUTO

Art. 1 - Denominazione e sede

Art. 2 - Statuto

Art. 3 - Efficacia e interpretazione dello statuto

Art. 4 - Scopo

Art. 5 - Soci

Art. 6 - Ammissione del Socio

Diritti e doveri dei Soci

Qualità di Socio

Art. 9 - Organi Sociali

Art. 10 - Assemblea

Competenze dell'Assemblea

Assemblea ordinaria

Assemblea straordinaria

Competenze dell'Assemblea

Consiglio Direttivo

Art. 16 - Presidenza

Organo Tecnico Scientifico

Organo di controllo

Contributi e risorse economiche

Requisiti delle cariche sociali

Contabilità e bilancio

Trasparenza e pubblicità

Art. 23 - Collaborazioni

Personale retribuito

Comportamento degli aderenti

Art. 26 - Dissociazione dall'Associazione

Art. 27 - Assicurazione Associazione

Art. 28 - Scioglimento

Art. 29 - Segreteria tecnica

Art. 30 - Norma transitoria

Art. 31 - Norme di rinvio e disposizioni finali

Art. 2 - Statuto

- I. **L'Associazione è disciplinata dal presente statuto** e agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle successive integrazioni e modificazioni, delle relative norme di attuazione, delle leggi regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
- II. **L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto** per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 3 - Efficacia e interpretazione dello statuto

- I. **Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione;** esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa.
- II.

Art. 4 - Scopo

I. **L'Associazione non ha scopo di lucro.**

L'Associazione e i suoi rappresentanti, nell'esercizio delle loro funzioni, non hanno alcun carattere partitico e/o politico e devono mantenere in ogni momento assoluta indipendenza ed autonomia, sia politica sia finanziaria, da istituzioni pubbliche, gruppi politici, ideologici, confessionali, imprenditoriali, sindacali o di potere economico.

Pertanto, non potrà svolgere direttamente o indirettamente attività imprenditoriali né partecipare ad esse, con eccezione di quelle svolte nell'ambito di progetti di ricerca nazionali o internazionali e del Programma Nazionale di formazione continua in medicina né svolgere direttamente o indirettamente attività sindacale.

II. L'Associazione ha lo scopo di ricerca scientifica di particolare interesse Sociale e di promuovere lo sviluppo scientifico e culturale; ha valenza nazionale e intende costituire un gruppo collaborativo di ricerca indipendente cui possono aderire, in modo volontario e gratuito, tutte le Unità di Terapia Intensiva italiane interessate a partecipare ad una rete per lo studio e la valutazione della pratica della Terapia Intensiva in Italia. Si articola nei campi delle discipline di:

**Rianimazione, Terapia Intensiva e Medicina Perioperatoria
Medicina Critica e dell'Emergenza
Epidemiologia clinica applicata all'Intensivologia
Informatica medica applicata all'Intensivologia
Medicina della transizione applicata all'Intensivologia
Bioetica e Medicina Palliativa applicate all'Intensivologia.**

III. In particolare, per il raggiungimento dello scopo ..., l'Associazione si propone di:

- a) promuovere la ricerca scientifica negli ambiti di competenza principalmente attraverso processi di autovalutazione e confronto fra pari, mediante la condivisione dei dati nel rispetto delle norme vigenti, anche in collaborazione con altre Società e Istituzioni scientifiche;
- b) promuovere, curare e gestire l'aggiornamento professionale e la formazione permanente con programmi annuali di Educazione Continua in Medicina;
- c) approfondire gli aspetti deontologici della disciplina;
- d) elaborare strumenti e sistemi informatici per la raccolta sistematica e la condivisione dei dati che possano permettere una valutazione continua dell'attività delle Unità di Terapia Intensiva;
- e) elaborare strumenti e sistemi informatici utili sia alla pratica clinica, medica e infermieristica, sia a soddisfare le esigenze della ricerca valutativa, con l'obiettivo di aumentare la comprensibilità della documentazione clinica, esplicitare processi assistenziali condivisi, ottimizzare l'uso delle risorse, assistere gli operatori sanitari in alcuni processi decisionali particolarmente critici, valutare in continuo la qualità dell'assistenza con il confronto fra diverse Unità di Terapia Intensiva;
- f) favorire e promuovere la collaborazione con le istituzioni dello Stato, le Regioni, le Aziende Sanitarie e le altre istituzioni sanitarie;
- g) sviluppare sistemi di verifica della qualità delle attività svolte;
- h) valutare e verificare le innovazioni farmacologiche e tecnologiche nei campi attinenti alle attività delle discipline;
- i) favorire l'informazione e aumentare la consapevolezza della cittadinanza sulla sicurezza clinica nei campi della disciplina;
- j) organizzare tutte le attività inerenti funzioni eventualmente attribuite all'Associazione dalla Legge o dalla Pubblica Amministrazione anche attraverso l'inserimento delle Unità di Terapia Intensiva nelle Reti Sanitarie di patologia;
- k) identificare strategie di comportamento per un più corretto svolgimento dell'attività professionale.

Art. 5 - Soci

Il numero dei Soci è illimitato. Possono essere Soci dell'Associazione, senza alcuna forma di discriminazione, le **persone fisiche e giuridiche che condividono gli scopi dell'Associazione e presentano un curriculum di studi e/o di esperienze tale da poter garantire un contributo fattivo alla realizzazione dei fini istituzionali del sodalizio.**

Art. 6 - Ammissione del Socio

VI. **Le categorie dei Soci sono le seguenti:**

- a) **Ordinari;**
- b) **Aggregati;**
- c) **Sostenitori;**
- d) **Onorari.**

Possono far parte dell'Associazione con la qualifica di:

- **"Socio Ordinario"**, i laureati in Medicina e Chirurgia (o in possesso di titolo estero equivalente) e i laureati in Infermieristica e/o in Scienze Infermieristiche (o in possesso di titolo equipollente) che siano indicati quali Referenti locali del GiViTI e/o quali Responsabili di progetti di ricerca attivi del GiViTI presso le Unità di Terapia Intensiva (o di denominazione equivalente) distribuite sull'intero territorio nazionale.

I soci ordinari hanno diritto di elettorato attivo e passivo.

- **"Socio Aggregato"**, i laureati in Medicina e Chirurgia (o in possesso di titolo estero equivalente), i laureati in Infermieristica e/o in Scienze Infermieristiche (o in possesso di titolo equipollente) che non siano Referenti locali del GiViTI e/o Responsabili di progetti di ricerca attivi del GiViTI e chi esercita professioni non mediche o infermieristiche ma con interessi professionali nei campi della disciplina. Il Consiglio Direttivo dovrà valutare le richieste di adesione con la qualifica di "socio aggregato", respingendo quelle in cui l'interesse per la disciplina non sia esplicito ed evidente o la cui inerenza con l'affiliazione al GiViTI non sia riconosciuta dal Consiglio Direttivo.

I soci aggregati hanno diritto di elettorato passivo.

Art.7 - Diritti e doveri dei Soci

I. I Soci hanno il diritto di:

- a) **eleggere gli Organi Sociali e di essere eletti negli stessi**, secondo quanto previsto dal precedente articolo 6;
- b) **essere informati** sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;
- c) **essere rimborsati** dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività eventualmente prestata, ai sensi di legge;
- d) **prendere atto** dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali;
- e) votare in Assemblea secondo quanto previsto dal precedente art. 6.

II. Gli stessi Soci hanno il dovere di:

- a) **rispettare il presente statuto** e l'eventuale regolamento interno;
- b) **svolgere la propria attività in favore della comunità** e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- c) **versare la quota associativa, qualora prevista**, secondo l'importo annualmente stabilito. La quota associativa è personale, non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Art. 9 - Organi Sociali

ASSEMBLEA

**CONSIGLIO
DIRETTIVO**

PRESIDENTE

**COMITATO
TECNICO
SCIENTIFICO**

**ORGANO DI
CONTROLLO**

Art. 10 - Assemblea

- I. **L'Assemblea è composta dai Soci dell'Associazione ed è l'ORGANO SOVRANO.**

Hanno diritto di voto i soli Soci Ordinari.

Art. 11 - Compiti dell'Assemblea

Le **competenze dell'Assemblea** sono:

- a) eleggere i membri del Consiglio Direttivo;
- b) nominare e revocare, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approvare il bilancio;
- d) deliberare sulla responsabilità dei membri degli Organi Sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- e) deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- f) approvare l'eventuale regolamento dei lavori dell'assemblea;
- g) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- h) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- i) approvare il Codice Etico dell'Associazione.

Art. 15 - Consiglio Direttivo

- I. Il Consiglio Direttivo è **eletto dall'Assemblea dei Soci** ed è composto di **sei membri. Resta in carica tre anni** e i suoi membri possono essere rieletti. Essi decadono qualora siano assenti ingiustificati per tre volte consecutive.
- II. Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione **elegge** tra i propri membri **il Presidente e il Vicepresidente, nomina il Segretario e il Tesoriere.**
- III. ...

IV. ... Compete al Consiglio Direttivo:

- a) **compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;**
- b) **fissare le norme per il funzionamento dell'Associazione;**
- c) **sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio** preventivo possibilmente entro la fine del mese di dicembre e comunque con il bilancio consuntivo entro la fine del mese di aprile successivo dell'anno interessato;
- d) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- e) **eleggere il Presidente e il Vicepresidente;**
- f) **nominare il Segretario e il Tesoriere**, che possono essere scelti anche tra le persone non membri il Consiglio Direttivo oppure anche tra i non aderenti;
- g) accogliere o respingere le domande degli aspiranti aderenti;
- h) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- i) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dagli aderenti e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- j) deliberare la misura delle quote associative annuali per i Soci, qualora previste;
- k) occuparsi dei rapporti con le istituzioni, con le università e le scuole di specializzazione nonché con le altre Società e Associazioni scientifiche, eventualmente nominando i rappresentanti dell'Associazione;
- l) proporre convenzioni e contratti con Associazioni ed Enti pubblici o privati;
- m) decidere sull'espulsione dei Soci.

Art. 16 - Presidenza

- I. **Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione** e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno. Questi deve essere scelto in base ai requisiti onorabilità, professionalità e indipendenza, anche con riferimento ai requisiti al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da Associazioni di rappresentanza o reti associative del Terzo settore. Si applica in tal caso l'articolo 2382 del Codice Civile.
- II. **Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo** tra i propri membri a maggioranza semplice dei presenti.
- III. Il Presidente dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'Assemblea con la maggioranza dei presenti.
- IV. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
- V. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e il Comitato Tecnico Scientifico, **svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi**, riferendo al Consiglio Direttivo in merito all'attività compiuta.
- VI. Il Presidente può attribuire, previo assenso del Consiglio Direttivo, particolari incarichi e/o mansioni specifiche a persone fisiche o giuridiche, siano essi Soci o non Soci.

...

COMITATO TECNICO SCIENTIFICO

Art. 17 - Comitato Tecnico Scientifico

- I. Il Comitato Tecnico Scientifico è composto di un **numero minimo di dodici** e un **numero massimo di quindici membri** di cui: **sei membri del Consiglio Direttivo, sei membri cooptati dal Consiglio Direttivo stesso tra i Soci Ordinari o Aggregati e da un massimo di tre membri esterni all'Associazione**, la cui nomina è ratificata dal Consiglio Direttivo.
- II. Il **Comitato Tecnico Scientifico programma le attività scientifiche e le produzioni tecnico-scientifiche svolte dall'Associazione, ne verifica e controlla la qualità** e svolge le seguenti funzioni:
 - a) ...

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 18 - Organo di controllo

- I. È nominato l'organo di controllo nei casi previsti dall'art. 30 del Decreto Legislativo 117/2017 e successive integrazioni e modificazioni o nel caso in cui l'Assemblea dei Soci lo ritenga opportuno.
- II. ...

Art. 19 - Risorse economiche

- I. Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:
 - a) quote associative;
 - b) contributi pubblici e privati;
 - c) donazioni e lasciti testamentari;
 - d) rendite patrimoniali;
 - e) attività di raccolta fondi;
 - f) rimborsi da convenzioni;
 - g) ogni altra entrata ammessa ai sensi del Decreto Legislativo 117/2017 e successive integrazioni e modificazioni.
 - II. Il Patrimonio è quindi costituito:
 - a) dal patrimonio netto come risulta dai bilanci approvati annualmente dall'Assemblea dei Soci;
 - b) dalle risorse economiche descritte al precedente comma.
- Il tutto va a costituire il fondo comune che potrà comprendere anche proprietà di beni mobili e immobili, quote e/o azioni.

...

Art. 22 - Pubblicità e trasparenza

I. **Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione**, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali e ai libri sociali obbligatori, ossia il libro Soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, del Consiglio Direttivo e dell'organo di controllo.

...

II. Al fine di dare la massima trasparenza sulle attività associative, **dovranno essere obbligatoriamente pubblicati sul sito internet dell'Associazione:**

- a) **i bilanci preventivi e consuntivi;**
- b) **tutti gli incarichi retribuiti;**
- c) **tutte le attività scientifiche svolte e/o in corso.**

CODICE ETICO DELL'ASSOCIAZIONE

“GRUPPO ITALIANO PER LA VALUTAZIONE DEGLI INTERVENTI IN TERAPIA INTENSIVA”

1. Gli associati credono di poter migliorare la qualità della cura tramite l'autovalutazione dei processi diagnostico-terapeutici. Per questo si avvalgono istituzionalmente della piena integrazione con la scienza epidemiologica ma anche delle scienze umanistiche che, attraverso l'analisi dei fattori che determinano i comportamenti e le relazioni umane, possono condizionare la terapia.
2. Gli associati credono che la cura medica, anche in terapia intensiva, debba mirare non solo al benessere biologico del paziente ma anche alla salvaguardia o alla ricostruzione della sua personalità.
3. Gli associati non ritengono applicabile nell'Associazione alcuna forma di ideologia ma il principio di indirizzare ogni processo autovalutativo al miglioramento dello stato di salute del paziente, adattandosi alla personalità individuale dello stesso. Anche per questo, l'Associazione è aperta alla partecipazione dei pazienti e dei loro familiari.
4. L'Associazione si impegna a riconoscere il merito degli associati in base non solo della competenza ma anche dell'impegno nell'attività associativa. Distinzioni accademiche o di ruolo professionale non possono in alcun modo condizionare le nomine necessarie al funzionamento dell'Associazione né le sue iniziative di autovalutazione.
5. Il processo di crescita dell'Associazione si fonda nell' armonico sviluppo di gruppi di studio autoaggregantisi che applichino la metodologia generale dell'Associazione e mettano a disposizione degli altri soci le conoscenze intraprese o gli studi programmati.